

REGIONE LOMBARDIA

L.R. 27 gennaio 2015, n. 1.

Istituzione del comune di La Valletta Brianza, mediante la fusione dei comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco.

Publicata nel B.U. Lombardia 29 gennaio 2015, n. 5, Supplemento.

Art. 1 Finalità.

1. I comuni di Perego e Rovagnate, in provincia di Lecco, sono fusi in unico comune.
 2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'*articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia*, il nuovo comune è denominato "La Valletta Brianza".
 3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Perego e Rovagnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
-
-

Art. 2 Partecipazione.

1. Nello statuto del nuovo comune deve essere previsto che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
-
-

Art. 3 Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali.

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Lecco, ai sensi dell'*articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29* (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).
-
-

Art. 4 Rimborso spese.

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Lecco in attuazione delle funzioni di cui all'*articolo 3* si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'*articolo 13 della L.R. 29/2006* e della *legge regionale 7 luglio 2008, n. 20* (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5 Norma finanziaria.

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'*articolo 53 dello Statuto* si provvede nell'ambito dello stanziamento missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" - programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

2. Alle spese di cui all'*articolo 4* si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali" - programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

Art. 6 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.
